


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Quarta Commissione consiliare

 **Consiglio regionale del Veneto**
N del 05/10/2011 Prot.: 0013858 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

13858

Al Signor Presidente del
Consiglio regionale

SEDE



IX LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge n. 84 – IX legislatura**
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per
la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Con riferimento alla vostra nota n. 11781 del 11/08/2010, si comunica che la
Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 29 luglio 2011, ha espresso, a
maggioranza, parere favorevole al provvedimento in oggetto con modifiche al
testo.

Hanno espresso parere favorevole i consiglieri: Bendinelli con delega Conta,
(Popolo della libertà); Possamai con delega Lazzarini, Furlanetto (Liga Veneta -
Lega Nord Padania); Azzalin, Bortoli, Reolon (Partito Democratico Veneto).

Ha espresso parere contrario il Consigliere Marotta.

Della relazione in aula è stato incaricato il presidente Davide Bendinelli.

Di tale proposta se ne chiede l'iscrizione nell'ordine del giorno della prossima
seduta del Consiglio regionale.

Cordiali saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
Davide Bendinelli
IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA
Francesco Brichese

Allegati: Relazione -
Testo
Scheda del procedimento legislativo

Agricoltura - Foreste
Caccia e pesca
Bonifica
Economia montana

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701340 *tel*
+39 041 5256368 *fax*
com.com4@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura, Bonifica, Caccia e Pesca, Economia Montana, Foreste)

Progetto di legge relativo a:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N 84

d'iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Tesserin, Teso, Toniolo, Mainardi, Bendinelli e Possamai.

Licenziato il 29-07-2011 nella seduta n. 32
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	39	3	-
Maggioranza richiesta	n. 22			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Davide Bendinelli

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Relazione:

Il progetto di legge affronta un tema molto importante per la gestione faunistico-venatoria e molto sentito dal mondo venatorio in un contesto regionale caratterizzato dall'espansione delle popolazioni di ungulati, non solo nei tradizionali ambienti alpini e prealpini, ma anche nei territori di pianura.

Questo fenomeno dai più viene correttamente letto come un valore aggiunto dal punto di vista ambientale, che tuttavia richiede di essere governato e adeguatamente gestito.

Le popolazioni a cui si fa riferimento non sono tanto quelle del cinghiale, che invece è una specie possibilmente da eradicare, quanto piuttosto al capriolo, specie che effettivamente può dare un valore alla gestione faunistico-venatoria anche in pianura.

La finalità principale dell'iniziativa legislativa è di rendere quanto più sicura sia l'attività di controllo delle specie da eradicare sia l'esercizio venatorio ordinario, considerato il maggior grado di rischio che comporta la specifica tipologia di mezzi e munizioni utilizzate nell'abbattimento degli ungulati. A tal fine viene prevista la realizzazione di altane in legno dell'altezza fino a 9 mt.

Appostamenti di tale mole possono talvolta far sorgere problemi di carattere autorizzativo inerenti alla normativa edilizia e anche a quella paesaggistica, qualora si tratti – come spesso accade – di strutture poste a distanza ravvicinata da corsi d'acqua o aree boschive soggette a tutela.

Per quanto riguarda i profili attinenti alla materia dell'edilizia e urbanistica, la relativa normativa statale rimanda alla normazione regionale la migliore – e anche differenziata – disciplina della materia, sicché molte regioni sono intervenute o stanno intervenendo per regolamentare in modo chiaro e semplice situazioni come quelle di specie.

Le regioni stabiliscono criteri distintivi per individuare quali interventi, per le loro misure o modalità, non abbiano rilevanza urbanistica e, altrimenti, introducono procedure semplificate o esenzioni correlate alla specificità strutturale e di destinazione di tali opere.

L'articolo 1 integra l'impianto della legge quadro regionale sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio con l'articolo 20bis specifico sugli appostamenti per la caccia agli ungulati. Il comma 1 sottolinea il fatto che l'utilizzo di appostamenti per la caccia agli ungulati, conformemente alla disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge statale n. 157 del 1992, non costituisce esercizio venatorio per il quale è richiesta un'opzione in via esclusiva ai sensi del comma 5, articolo 12 della medesima norma statale. Per cui viene fatta salva la facoltà, prevista dalla disciplina nazionale, di poter esercitare sia la forma di caccia prescelta che quella agli ungulati. Il comma 2 affida alle province, cui nell'ordinamento regionale e statale sono delegate le funzioni amministrative, la competenza per l'individuazione, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia e con i comprensori alpini, delle aree del proprio territorio più idonee per la collocazione di tali appostamenti nonché il loro numero massimo. A esse inoltre è attribuita la competenza di definire, nell'ambito di criteri minimi uniformi stabiliti dalla Giunta regionale, le tipologie e le norme costruttive nonché la disciplina relativa all'autorizzazione dal punto di vista venatorio per la realizzazione, all'accesso e all'utilizzo, prevedendone impieghi anche per finalità scientifiche e di controllo. Fin qui i profili più di carattere venatorio che come detto non assorbono interamente le problematiche che si intendono affrontare con la presente proposta di legge.

Per quanto riguarda i profili più propriamente riconducibili alla materia del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, il comma 3 disciplina in dettaglio le fattispecie di

opere non soggette ad autorizzazione e quindi da considerare attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del testo unico dell'edilizia (DPR n. 380 del 2001) che fa salve altresì le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs n. 42 del 2004).

L'articolo 2 si propone di inserire, a regime, nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria, la previsione dell'individuazione delle aree destinate agli appostamenti per la caccia agli ungulati oggetto della disciplina così come delineata all'articolo 1.

L'articolo 3 invece rappresenta una norma di prima applicazione che stabilisce la priorità della pianificazione venatoria in essere rispetto all'attività di zonizzazione degli appostamenti per la caccia agli ungulati che, in vigore dell'attuale pianificazione, potrà essere realizzata solo qualora non rappresenti un elemento di ostacolo alla sua attuazione.

La IV commissione consiliare competente per materia dà atto di aver acquisito i pareri favorevoli della I commissione consiliare e della conferenza Regione - autonomie locali e nella seduta del 29 luglio 2011 ha licenziato il seguente testo per l'aula.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Art. 1 – Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente:

"Art. 20 bis – Appostamenti per la caccia agli ungulati.

1. *Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.*

2. *Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 17.*

3. *Gli appostamenti di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento."*

Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: *"l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992"* sono aggiunte le seguenti: *"e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati"*.

Art. 3 – Norma di prima applicazione.

1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui all'articolo 20 bis della legge regionale n. 50 del 1993, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

INDICE

Art. 1 – Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”	4
Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”	4
Art. 3 – Norma di prima applicazione.....	4